

Codice di procedura civile 633 636

Codice di procedura civile

LIBRO QUARTO. Dei procedimenti speciali - TITOLO PRIMO. Dei procedimenti sommari - CAPO PRIMO. Del procedimento di ingiunzione

Articolo 633 - Condizioni di ammissibilità

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta ;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo ;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata .

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

[L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica .] (1) (2)

(1) Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 633 C.p.C. nella parte in cui attribuisce, ai fini della prova scritta del credito di cui si chiede l'emissione del decreto ingiuntivo, un'ingiustificata posizione di privilegio ai professionisti per i quali esista una tariffa legalmente approvata, ed in particolare ai medici (C. Cost. 04.05.1984 n. 137).

Articolo 636 - Parcella delle spese e prestazioni

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.